

COMUNE DI DOLIANOVA

Città Metropolitana di Cagliari



Settore Affari Generali

ORDINANZA SINDACALE

N. 12 DEL 28/08/2026

OGGETTO:	INTRATTENIMENTO PUBBLICO I LOVE FORMENTERA RADIO 105 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SA FESTA MANNA DE SANTU BRAI, 29 AGOSTO 2026 PRESCRIZIONI SU: A) VENDITA, ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE, ALCOLICHE E NON, IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE METALLICHE - B) OBBLIGHI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI
-----------------	--

IL SINDACO

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno Circolare 11001 1 110 10_2018 del 18.07.2018, di integrazione e modifica di analogo provvedimento 555/OP/001991/2017/1 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, recanti linee guida sulla *necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety* (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone, tra cui la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità) *e di security* (servizi d'ordine e sicurezza pubblica), *a fini di individuazione delle migliori strategie operative*.

Valutato che, in occasione di svolgimento di particolari eventi ad elevato richiamo di pubblico, come per quello indicato in oggetto, è stato rilevato l'incremento del consumo di bevande alcoliche e non, anche contenute in bottiglie di vetro che al termine dell'utilizzo vengono abbandonate in spazi ed aree pubbliche (piazze ed aree verdi), divenendo elementi di pericolo per l'incolumità pubblica e per i frequentatori di dette aree, in particolare bambini, anziani, animali domestici.

Considerato, che quanto appena evidenziato

1. al punto che precede, costituisce condizione di criticità e degrado, può generare disturbo della quiete pubblica, e in generale, limita le condizioni minime essenziali della vivibilità cittadina, pregiudicando l'ordine e la sicurezza urbana e pubblica,

2. se associato alla presenza di persone in stato di alterazione da sostanze alcoliche, che assumono atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano e della sicurezza pubblica, evolve con molta probabilità in disturbo alla quiete, danneggiamenti e abbandono al suolo di rifiuti vari, bottiglie di vetro, anche ridotte in frantumi.

Accertato che, in relazione all'evento in oggetto, per il quale è stata presentata al protocollo dell'Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano una SCIA prot. 7149 del 31.07.2026, tendente all'ottenimento del titolo autorizzativo dal rappresentante legale del soggetto organizzatore, da svolgersi in Dolianova, nella Piazza Europa, in data 29 agosto 2026 dalle ore 20:30 alle ore 24:00, con esibizione del DJ Mattia Angri e del conduttore radiofonico di radio 105 Dario Spada, diviene opportuno adottare un provvedimento tendente a garantire adeguate misure di sicurezza pubblica.

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza urbana e pubblica vietando:

- la vendita per asporto e la somministrazione all'interno degli esercizi di somministrazione o in forma ambulante e/o itinerante, di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine metalliche, ovvero del loro consumo in bicchieri di vetro su aree pubbliche;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro o in lattine metalliche;

Stimato pertanto necessario provvedere con urgenza a vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine, prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria, dalle ore 17:00 del giorno 29.08.2026 alle ore 05:00 del giorno 30.08.2026, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli, altri punti di ristoro e distributori automatici, situati in tutto il territorio comunale;

Ritenuto inoltre opportuno disporre la *chiusura di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, entro le ore 01:00 di Domenica 30.08.2026 fino alle ore 05:00 della medesima giornata;*

Dato atto che, è opportuno intervenire con regolamentazione temporanea al fine di ridurre i rischi di esposizione a danni per le persone o le cose, contenendo fenomeni di degrado urbano e comportamenti antisociali, qualificando fonte di pericolo l'abbandono al suolo di contenitori di bevande in vetro dopo l'uso, valutando la difficoltà operativa del personale preposto alla pulizia e bonifica, nonché se abbandonati al suolo, può trasformarsi in possibile fonte di pericolo, soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione del pubblico partecipante.

Valutata prioritariamente la necessità di emanare specifica regolamentazione all'esercizio del commercio e dei comportamenti ammessi da chiunque, in funzione di contrasto di possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose durante la fruizione degli spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone, e richiamato l'articolo 15, comma 16, Legge Regionale 5/2006 e sue modificazioni, che recita: *"possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio del commercio su area pubblica per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse"*.

Visto il Testo Unico Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000 e sue modificazioni, e:

- I. l'articolo 3, comma 2, che indica il Comune quale Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo,
- II. l'articolo 7-bis, comma I-bis, che integra, salvo diversa disposizione di legge, per violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare,
- III. l'articolo 54, commi 4 e 7, come integrato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), Decreto Legge 14/2017, convertito in Legge 48/2017, la Legge 132/2018, il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato *"Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"*, e in particolare l'articolo 1 in relazione dei fini di cui all'articolo 54 citato e sue modificazioni ed articolo 2, lettere b) e d);

Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 773/1931, in particolare:

- I. l'articolo 1, ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- II. l'articolo 9, ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Dato atto di adottare il provvedimento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Decreto Legislativo 267/2000 e sue modificazioni;

Attesa la necessità di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Decreto legislativo 267/2000 e sue modificazioni;

ORDINA

1. La premessa costituisce parte integrante del provvedimento.
2. Per motivi di tutela della sicurezza urbana, dell'ordine e della sicurezza pubblica, in relazione all'evento **"I LOVE FORMENTERA – RADIO 105", IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE**, da svolgersi in Dolianova, in data 29.08.2026, l'istituzione nel territorio comunale, dalle ore 17:00 del giorno 29.08.2026 alle ore 05:00 del giorno 30.08.2026, delle seguenti prescrizioni:
 - I. è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro o lattine metalliche per il consumo di ogni genere di bevande, su aree pubbliche.
 - II. è fatto divieto a chiunque di consumare bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine metalliche, su aree pubbliche.
 - III. è fatto assoluto divieto di mettere in disponibilità le bottiglie di vetro o le lattine metalliche al consumatore.
 - IV. è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro e/o lattine, prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, a quelle in forma itinerante, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro.

- V. Consentire, in deroga al punto che precede, **la consegna a domicilio del consumatore**, di tutte le bevande contenute in vetro e lattine metalliche, da parte degli operatori economici;
- VI. È comunque consentita la vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine metalliche, finalizzata all'ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi, **non refrigerati**, vengano collocati dall'esercente all'interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi;
- 3 ***L'obbligo di chiusura di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, entro le ore 01:00 di domenica 30.08.2026, fino alle ore 05:00 della medesima giornata;***

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga consegnata agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, a quelle in forma itinerante, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro, operanti nel territorio comunale.

Che sia resa pubblica mediante manifesti murali e/o qualunque altra forma di comunicazione idonea alla massima diffusione.

Che gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE

Che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 *bis*, Decreto Legislativo 267/2000.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- a. ai sensi dell'articolo 3, Legge 241/1990, al Prefetto della Provincia di Cagliari entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune,
- b. al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune,
- c. straordinario, al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune.

TRASMETTE

La presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, e, ai seguenti destinatari

- 1. Questura di Cagliari
- 2. Comando Compagnia Carabinieri di Dolianova
- 3. Comando Polizia Locale Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano
- 4. All'organizzatore
- 5. Agli esercenti